



45

*unly*

fare la partita dei 2 milioni corrisposti in conto nel novembre 1951, la relativa sistemazione assume carattere diverso rispetto ai restanti debiti del prof. Fuggioni (cessione stipendio, fitti arretrati). Trattasi, infatti, di somma corrisposta in conto spettanze, per modo che l'obbligo della restituzione potrebbe solo fondarsi sulla affermazione che nessun trattamento compete al prof. Fuggioni; e se si tiene conto che, in realtà, l'Amministrazione non si è a tutt'oggi definitivamente pronunciata (salvo il limitato provvedimento di cui alla delibera 9 giugno 1954) appare lecito ritenere che l'importo in questione debba essere regolato nel momento in cui risulterà definitivamente chiarita la posizione del prof. Fuggioni: se al medesimo, cioè, risulterà dovuto il normale trattamento di quiescenza, l'importo di 2 milioni sarà computato in detrazione come già corrisposto; se invece nulla sarà dovuto, il relativo importo costituirà un debito del prof. Fuggioni in via di restituzione. Va infine notato che il Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 9 giugno 1954,